SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2326

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BRATINA, SALVI e CORASANITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1995 (*)

Integrazioni allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige sulla rappresentanza nel consiglio regionale e provinciale di Trento delle popolazioni insediate nella Valle ladina di Fassa

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. – Ancora nella prima metà degli anni '70 – a ridosso della entrata in vigore del nuovo statuto speciale del Trentino Alto Adige, con il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – la questione dello *status* della minoranza linguistica ladino – dolomitica di Fassa, in provincia di Trento, era stata oggetto di proposte di legge costituzionali dirette ad integrare lo Statuto riconoscendo ad essa precisi diritti.

Era infatti accaduto che nel corso del lungo *iter* che ha condotto alla stesura di una nuova carta fondamentale dell'autonomia del Trentino Alto Adige, la attenzione delle forze politiche e delle Camere si era focalizzata sulla problematica interna alla provincia di Bolzano cosicchè in quel territorio i rapporti fra i tre gruppi linguistici erano stati minuziosamente disciplinati col riconoscimento di importanti diritti in favore anche dei ladini, mentre assai brevi e generiche erano state le norme a tutela dei ladini di Fassa che pure facevano parte di un contesto culturale linguistico e storico unitario che solo dopo la prima guerra mondiale era stato infranto col frazionamento della comunità ladina fra la provincia di Belluno e quelle di Bolzano e di Trento e fra la regione Veneto e quella a Statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Il principale motivo di doglianza, che aveva spinto le popolazioni dei sette comuni della Valle di Fassa a pronunciarsi, attraverso i loro consigli, per la annessione alla provincia di Bolzano in modo da godere degli stessi diritti dei ladini delle contermini valli di Gardena e di Badia, era che mentre lo statuto garantiva ai ladini dell'Alto Adige il diritto ad avere un loro consigliere regionale e provinciale, nulla era stato previsto per i ladini di Fassa. Il che rappresentava una discriminazione gravissima tanto più inammissibile in quanto attuata ai danni di una popolazione insediata nella stessa regione a statuto speciale e, come detto, posta in continuità territoriale e in comunanza di storia di lingua e di istituzioni con quella delle valli ladine della provincia di Bolzano.

Le iniziative legislative volte a colmare queste lacune che oltretutto erano in disarmonia coi principi sanciti dall'articolo 2 dello Statuto, che afferma la pari dignità dei gruppi linguistici insediati nel Trentino Alto Adige e dei singoli che vi appartengono, ebbero un *iter* tormentato. Nel corso di alcune legislature testi unificati furono approvati da un ramo del Parlamento, modificati dall'altro, rimodificati ancora per poi arenarsi ripetutamente per gli scioglimenti anticipati delle Camere.

Per fortuna alla improduttività della attività parlamentare non fece riscontro quella delle assemblee locali. Infatti nel frattempo il Consiglio della provincia autonoma di Trento emanava una serie di leggi per dotare la comunità ladina di Fassa di strumenti politici e culturali diretti ad assicurarne la migliore tutela.

Con apposita legge provinciale fu creato l'Istituto culturale ladino con sede in valle, il quale ha svolto e svolge una preziosa opera di ricostruzione e valorizzazione della storia degli usi e costumi della gente ladina oltre che nel campo della letteratura e della lingua.

Con altra legge provinciale fu istituito il Comprensorio ladino della Valle di Fassa e infine per iniziativa del consiglio provinciale di Trento fu discussa e varata una norma di attuazione che riconosce ai ladini di Fassa rilevanti diritti in materia di uso della lingua nelle scuole e nella pubblica amministrazione della valle, di accesso facilitato al pubblico impiego ed altro.

Parallelamente il Consiglio regionale recepiva le istanze ladine nella propria legge sull'ordinamento dei comuni in modo che anche negli statuti degli enti locali della valle i principi della salvaguardia e dello sviluppo del gruppo ladino furono posti fra le finalità primarie di questi.

Rimaneva però sempre insoluto il nodo della rappresentanza nel Consiglio regionale e in quello provinciale di Trento.

Al di là delle pur essenziali questioni di principio è da tenere presente che è in queste assemblee e negli organi esecutivi che ad esse fanno capo che le questioni riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo linguistico vengono decise.

Ora, dal momento che risultava che le iniziative parlamentari non davano frutto alcuno, fu il Consiglio regionale ad affrontare la questione con l'inserimento nella legge elettorale regionale del diritto dei ladini di Fassa ad essere rappresentati nelle assemblee degli istituti autonomistici, avvalendosi della potestà legislativa in materia di elezioni del Consiglio regionale e provinciale sancita dal primo comma dell'articolo 25 dello Statuto.

Approvata la legge, che, nel rispetto del sistema proporzionale, prevedeva un meccanismo di elezione del consigliere ladino analogo a quello vigente in provincia di Bolzano, insorse un lungo braccio di ferro fra Consiglio e Governo. Per tre volte infatti il Governo rinviò la legge e per tre volte il consiglio la riapprovò finchè la questione non fu portata al vaglio della Corte costituzionale.

La Corte con sentenza n. 223 del 6-10 giugno 1974, pur apprezzando la validità dei fini che la legge regionale perseguiva, ha ritenuto che per assicurare la rappresentanza dei ladini di Fassa nelle assemblee legislative locali era necessaria una specifica norma costituzionale integrativa dello Statuto speciale.

Così, con la presente iniziativa legislativa, la questione viene ancora rimessa alle decisioni del Parlamento. La prima proposta in materia porta il n. 3097 e fu presentata in data 11 luglio 1974. Sono trascorsi quindi ventun anni ed è auspicabile che la presente iniziativa non segua la sorte di quelle precedenti.

Ciò innanzitutto per questioni di coerenza coi principi costituzionali. Il gruppo linguistico ladino si forma quasi duemila anni fa quando, con la conquista delle Alpi centrali da parte delle legioni romane ai tempi di Augusto e con i conseguenti insediamenti di colonie romane, si verificò un innesto della lingua latina su quella parlata dalle popolazioni retiche (di ceppo nè celtico nè germanico) originando una lingua neo-latina che viene ormai universalmente denominata «retoromanza». Secondo Graziadio Elia Ascoli, che fu uno dei massimi studiosi di questa realtà, la Rezia costituiva una delle grandi regioni geo-politiche dell'Impero romano e si estendeva al di là delle Alpi fino al lago di Costanza e all'alto corso del Danubio. Di questa grande comunità politica e culturale sono rimasti solo frammenti. È controverso se le popolazioni friulane possano essere considerate parte di essa. Sicuramente lo sono le popolazioni dolomitiche insediate nelle valli che scendono a raggiera dal massiccio del Sella. Più a occidente e in continuità territoriale colla regione Trentino Alto Adige le popolazioni retoromanze del Cantone dei Grigioni, la cui lingua è dichiarata quarta lingua nazionale della Confederazione, hanno acquisito accanto al riconoscimento della loro identità culturale quello di soggetto politico - istituzionale nel quadro della Costituzione elvetica.

Sulla base di quanto esposto non si vede come non possano essere riconosciuti i diritti di una minoranza che per tanti secoli è riuscita a difendere la sua lingua e la sua cultura ed è collocata in un territorio dove il pluralismo etnico e linguistico costituisce il fattore fondamentale dell'assetto politico.

Inoltre essa è collocata a cavallo del confine fra il mondo italiano e quello dei paesi - Tirolo meridionale, Austria, Svizzera tedesca, Germania riunificata - di lingua e cultura tedesca. Non è interesse dello Stato italiano nè conforme agli obiettivi e agli ideali europeistici che una minoranza, radicata da tanti secoli ai piedi delle vette che formano l'incomparabile scenario delle Do-

lomiti orientali, venga indebolita con il permanere di uno degli strumenti più classici della politica di assimilazione, quello del regime differenziato e discriminato di tutela. La rappresentanza dei ladini di Fassa nel consiglio provinciale di Trento e nel consiglio regionale consentirà di superare la discriminazione attualmente esistente e rafforzerà il ruolo della regione nella cui assemblea il consigliere ladino di Fassa e quello di Gardena e Badia, espressione di un gruppo linguistico unitario nonostante il confine delle province che li separa, costituiranno non solo un fattore di equilibrio interetnico ma anche di stabilità delle istituzioni autonomistiche.

Venendo a una breve disamina dell'articolo unico proposto, si deve rilevare che esso tiene conto di una realtà giuridica ormai consolidata nel tempo. Come accennato, la legislazione della provincia di Trento, quella della regione e quella dello Stato, la cui più significativa espressione è la norma di attuazione sui ladini di Fassa di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in accoglimento delle istanze delle popolazioni interessate, hanno delimitato con precisione il territorio in cui è insediato il gruppo linguistico ladino dolomitico di Fassa. Esso è dato da quello dei sette comuni che sono indicati nell'articolo.

Già ora in conseguenza della legislazione autonoma e di quella statale menzionata, a questo territorio si riferiscono le norme sulla tutela della lingua, della cultura, sulla scuola, sull'accesso al pubblico impiego, sulla toponomastica ed altro. Conformemente alle richieste delle popolazioni interessate si ritiene di non discostarsi da questo indirizzo, istituendo un collegio elettorale uninominale coincidente col territorio indicato e riservandogli uno dei seggi spettanti al collegio elettorale di Trento. Naturalmente nel resto del territorio provinciale e regionale vigeranno invece i criteri generali disposti dalla legislazione regionale. Spetterà inoltre al consiglio regionale di integrare la norma oggetto della presente iniziativa legislativa con quelle necessarie alla sua attuazione.

Il criterio indicato si discosta da quello adottato nella provincia di Bolzano per i ladini dell'Alto Adige secondo il quale risulta eletto il ladino che ha ricevuto più voti di preferenza in sede di scrutinio provinciale e questi subentra automaticamente nel posto dell'ultimo degli eletti nella lista in cui candida. Questo sistema ha dato luogo ad inconvenienti notevoli e facilmente intuibili e comunque è correlato a una diversa normativa generale specifica della provincia di Bolzano (proporzionale etnica, censimento, bi-etrilinguismo, eccetera).

La realtà del territorio trentino è più semplice e la soluzione indicata risulta la più idonea a raggiungere l'obiettivo proposto. Anche dal punto di vista della consistenza elettorale la proposta di legge appare congrua poichè nella valle di Fassa è insediata una popolazione la cui dimensione è pari a circa due terzi della quota che, secondo lo Statuto, è necessaria ad attribuire un consigliere al collegio elettorale. Si deve infine tenere conto del fatto che migliaia di ladini della valle di Fassa sono insediati negli altri centri del Trentino e mantengono costanti legami e un comune senso di appartenenza con la loro terra di origine.

Ciò esposto i sottoscritti confidano in una sollecita approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige, è inserito il seguente:

«Un seggio del Collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei Comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino – dolomitico di Fassa, e sarà attribuito, in deroga a quanto previsto dal primo comma, col sistema elettorale a scrutinio uninominale secondo quanto sarà ulteriormente stabilito con legge regionale».